

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) BENEDETTI	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 25/02/2025

FATTO

Il ricorrente deduce di aver stipulato il 3.02.2020 contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto, estinto anticipatamente con decorrenza dal 29.02.2024 in corrispondenza della quarantottesima rata sulle 120 pattuite.

Infruttuosa la prodromica fase del reclamo, si rivolge all'abf, chiedendo che, previo accertamento del suo diritto al rimborso degli oneri accessori retrocedibili in seguito all'estinzione anticipata dei due finanziamenti, sia riconosciuta a suo favore la somma complessiva di € 1.023,19, di cui € 330,00 e 513,13 per quote retrocedibili relative alle spese istruttorie ed alle commissioni di intermediazione creditizia, nonché € 185,06 per commissione di estinzione anticipata, oltre quote successive all'estinzione, eventualmente corrisposte.

L'intermediario, previa sua costituzione, eccepisce di aver già rimborsato quanto dovuto in base alla disciplina applicabile e chiede il rigetto del ricorso.

Deduce di avere corrisposto quanto spettante, avuto riguardo alla circostanza che i più recenti interventi legislativi, richiamando le pronunce della CGUE, implicitamente consentono di ritenere doverosa la considerazione oltre che della sentenza "Lexitor" anche della decisione relativa al caso C-555/21 UniCredit Bank Austria C-555/21, tutte convergenti nel ritenere inderogabile il rispetto delle norme civilistiche in tema di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), con conseguente esclusione della rimborsabilità delle voci di costo di cui il consumatore ha già interamente

usufruito al momento della concessione del finanziamento.

Pertanto, questo orientamento trova ampio riscontro nella giurisprudenza della Magistratura ordinaria ed in approdi di autorevole dottrina.

Inoltre, la fattispecie in esame, secondo la resistente, dovrebbe rientrare nel perimetro di efficacia dell'art. 6 bis del D.P.R. n. 180/50, trattandosi di disposizione speciale non oggetto di dichiarazione di incostituzionalità o di valutazione da parte della Corte di Giustizia nelle sue decisioni.

In merito alla richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata osserva che la stessa, prevista contrattualmente, è stata applicata in conformità della disciplina contenuta nell'art. 125 sexies del TUB e che pertanto il ricorrente non indica in alcun modo i motivi della sua eventuale illegittimità.

Nelle repliche sono state sostanzialmente ribadite le primigenie posizioni difensive.

DIRITTO

Il ricorso va accolto parzialmente.

Il Collegio ritiene anzitutto doveroso chiarire il quadro normativo in cui si colloca la fattispecie in esame, relativa all'individuazione dei costi del finanziamento da restituire in caso di sua estinzione e dei criteri per determinarne l'ammontare.

Come noto, l'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito dei finanziamenti mediante delegazione di pagamento e quanto alla regolamentazione della restituzione di alcuni costi in caso di estinzione anticipata di essi, ha introdotto la dicotomia tra contratti conclusi antecedentemente e quelli stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.

La norma, infatti, ha previsto il rimborso di tutti i costi soltanto per i secondi, mentre sono stati esclusi i costi istantanei (up front) per i primi, in antinomia parziale con quanto stabilito nella sentenza Lexitor.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Di conseguenza, circa i criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF hanno concordato sull'esigenza di confermare quelli concernenti il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, espressamente richiamata nella citata sentenza della Corte Costituzionale e resa anteriormente all'entrata in vigore del DL n. 73/2021, a tenore della quale *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

Previa disamina attenta della normativa, così come si è andata strutturando fino all'epilogo riconducibile alla sentenza della corte costituzionale , da cui è derivato il ripristino del regime anteriore alla legge del 2021/106 (di conversione del D.L. n.73/2021), questo Arbitro, dunque, aderisce al descritto criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

L'estensione della ripetibilità anche ai costi non di durata, trova peraltro conferma piena nel recente intervento legislativo (d.l.104/2023 , convertito con legge del 9 ottobre 2023 n.136), secondo cui , in caso di estinzione anticipata dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione indicata , continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 , vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, escluse dalla riduzione le imposte, e ciò nel rispetto del diritto dell'Unione Europea , come interpretato dalle pronunce della relativa Corte di Giustizia, a nulla rilevando l'inciso in ordine alla salvezza delle disposizioni civili in materia di indebito oggettivo e arricchimento senza causa, all'evidenza trattandosi di un profilo diverso dal riconosciuto diritto a retrocedere i costi.

Né incide al riguardo la recente sentenza della corte di giustizia europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21 , Unicredit Bank Austria), atteso che, come si desume dalla sua stessa motivazione , si è tenuto conto della specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali , nei quali l'intermediario è tenuto a fornire informazioni precontrattuali mediante il PIES , particolarità che giustifica un approccio (esegetico/ applicativo) differenziato, non potendo situazioni diseguali avere lo stesso regime.

Quanto alla supposta assoggettabilità dei finanziamenti di cui al ricorso esclusivamente alle norme di cui al dpr n.180/1950, è agevole replicare che il suo articolo art. 6 bis, introdotto dal D. Lgs . 19 settembre 2012 n.169, prevede che all'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o pensione si applicano le norme in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n.385/1993 e , dunque, anche la disposizione del suo art. 125 sexies che disciplina il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti .

Puntualizzati tali profili giuridici e ristretta la valutazione di merito esclusivamente alla domanda di riconoscimento delle somme richieste, oggetto del reclamo e del ricorso, in coerenza col principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cpc, pacificamente applicabile anche in questo procedimento, va precisato che il ricorrente, come chiarito sopra, chiede il rimborso delle quote non maturate da riferirsi alle spese di istruttoria ed alle commissioni di intermediazione creditizia. Come riferito nella parte in fatto, è chiesta anche la restituzione della indennità per estinzione anticipata.

Orbene , gli oneri di istruttoria e di intermediazione creditizia non risultano detratti dalla somma residua determinata a carico del ricorrente al momento in cui è avvenuta l'estinzione anticipata . Ciò si desume dal conteggio estintivo , che, pur essendo stato depositato , non ha formato oggetto di contestazione specifica con riferimento ai dati fattuali in essi contenuti , con la conseguenza che deve tenersene conto ai fini della decisione, come esplicitamente precisa il secondo comma dell'art. 115 cpc, a mente del cui primo comma *"il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita"*.

Applicandosi il criterio della curva degli interessi , perché si tratta di costi diretti a compensare prestazioni esauritesi nella fase genetica del rapporto e dunque qualificabili istantanei (*up front*) , deve riconoscersi la somma complessiva di € 538,79 (€ 210,88 ed

€ 327,91 per quote retrocedibili rispettivamente delle spese istruttorie e dei costi di intermediazione), da arrotondare ad € 539,00.

Non va restituita la commissione per estinzione anticipata, dal momento che parte ricorrente, pur avendone l'onere secondo il costante orientamento dei collegi, non ha dimostrato che si tratti di costo non giustificato e, in ogni caso, ricorrono i presupposti che ne legittimano la corresponsione, come peraltro può desumersi implicitamente dalla circostanza che non è stato dedotto alcunché al riguardo.

Non sono emersi elementi in grado di comprovare il pagamento di quote versate dopo l'estinzione del finanziamento. Del resto, la relativa domanda è vaga ed ipotetica, essendo stata proposta in relazione ad "eventuali" versamenti.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 539,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ALBERTO MARIA BENEDETTI